



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. 10529/I/CPGT

Delibera n.1171/2024

Il Consiglio nella seduta del 22.07.2024, composto come da verbale in pari data;

udito il relatore Consigliere C.M. FERRI;

richiamata la delibera consiliare, n. 1058 del 09/07/2024, di esito di interpello per l'applicazione in via temporanea, non esclusiva **n. 2 Presidenti di sezione, n. 3 Vice Presidenti e 12 Giudici presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, da destinare n. 1PS, n. 3 VPS e n. 10 GT alla sede centrale di Roma, e di n. 1 PS e n. 2 GT presso la sede staccata di Latina;**

vista la nota, acquisita al protocollo d'Ufficio al n. 10529 del 12/07/2024, con la quale il dott. **Pietro Vito CHIANURA, Giudice della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno**, ha formulato istanza di partecipazione nelle funzioni di Giudice all'interpello per applicazioni presso la **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sede Centrale**, bandito con delibera consiliare n. 725 del 07/05/2024 ed esitato con la citata delibera n. 1058/2024;

rilevato che il candidato dott. **Pietro Vito CHIANURA**, ha trasmesso tardivamente la domanda di applicazione temporanea per la carica di **Giudice** presso la **Sede centrale** della citata Corte oggetto di interpello;

considerato che l'interpello in oggetto è risultato incapiente in quanto sono stati assegnati solo sei dei richiesti dieci posti di Giudice per la Sede centrale e che le applicazioni esterne hanno il fine di assicurare la regolare costituzione dei collegi delle sezioni della Corte richiedente l'interpello in sede nazionale;

vista la rilevata capienza nella carica richiesta in applicazione per la Sede centrale della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio**, è possibile ammettere il candidato all'interpello



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

in questione e, pertanto, il dott. **Pietro Vito CHIANURA** può essere applicato;

considerato che il dr. CHIANURA è già applicato presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio fino al 24 luglio 2024 e che, pertanto, è opportuno dare continuità alla attività giurisdizionale in corso e far decorrere la presente applicazione da tale data;

vista la risoluzione consiliare n. 7 del 13/10/2015 e successivi emendamenti;

DELIBERA

di applicare, in via eccezionale e per quanto in motivazione, con la qualifica di **Giudice alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sede Centrale, con decorrenza dal 24/07/2024**, il Giudice dott. **Pietro Vito CHIANURA**, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata.

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria - Ufficio III**;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente **della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio**, rammentando che l'applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna;

LA PRESIDENTE

Firmatario1